



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

**PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TRATTA T5
DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA**

TRA

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), nella persona del Direttore del Dipartimento, dr Paolo Emilio Signorini;
- il Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nella persona del Coordinatore Prefetto Dr. Bruno Frattasi;
- il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Struttura Tecnica di Missione, nella persona del Capo Struttura ing. Ettore Incalza;
- il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro, nella persona del Dirigente Generale della Direzione V, dr Giuseppe Maresca;
- il Consorzio CBI, che per conto dell'ABI cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking, entrambi rappresentati, a diverso titolo, dal dr Giuseppe Zadra;
- Roma Metropolitane s.r.l. - società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Roma - quale soggetto aggiudicatore dei lavori di progettazione e realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, nella persona del legale rappresentante avv. Federico Bortoli;
- la società di progetto Metro C S.C.p.A., nella persona del legale rappresentante ing. Franco Cristini, quale Contraente generale affidatario degli interventi di progettazione e realizzazione della linea C della metropolitana di Roma;

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 5, della legge 17 marzo 1999, n. 144, prevede, fra l'altro, la costituzione, presso il CIPE, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, MIP;
- che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd "legge obiettivo"), ha previsto la predisposizione di un Programma di infrastrutture strategiche;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – demanda al CIPE di definire, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio;
- che la delibera CIPE 27 marzo 2008, n. 50, ha disposto la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativa ad una tratta della linea C della metropolitana di Roma e, più specificatamente, alla filiera dei subappaltatori, subaffidatari e fornitori di uno degli aggiudicatari dei lavori, demandando il coordinamento di detta sperimentazione al DIPE, fermo restando che l'attivazione e la gestione dei contatti con le imprese che compongono la filiera, oggetto della sperimentazione, saranno a cura di

Handwritten initials and marks in the bottom left corner.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

- Metro C S.C.p.A. e dell'aggiudicatario prescelto;
- che, d'intesa tra le Amministrazioni prioritariamente interessate alla sperimentazione, Roma Metropolitane s.r.l. e la società di progetto Metro C S.C.p.A., la tratta suddetta è stata individuata nella T5 (di seguito denominata "opera") e l'aggiudicatario citato è stato individuato nel consorzio E.R.E.A. (di seguito denominato "Appaltatore");
 - che, con lettera 7 agosto 2008, prot. n. 3931, il Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nell'interessare Roma Metropolitane s.r.l. in merito all'attuazione della citata delibera CIPE) ha evidenziato come, secondo le indicazioni formulate dal Comitato nella seduta del 24 luglio 2008, contratti e subcontratti relativi a ciascuna impresa appartenente alla filiera derivante dall'Appaltatore Consorzio E.R.E.A., operante nella tratta T5, debbano prevedere norme sanzionatorie ed ha segnalato la necessità che eventuali contratti sottoscritti nelle more della stipula del presente protocollo dovessero contenere una clausola di salvaguardia di rinvio alle adottande disposizioni di carattere sanzionatorio;
 - che, con delibera 18 dicembre 2008, n. 107, il CIPE, recependo la proposta di formale integrazione della delibera n. 50/2008 presentata dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere nella seduta del 27 novembre 2008 e fatta propria dal Ministero dell'Interno, ha formulato indicazioni sugli aspetti sanzionatori, in particolare disponendo che il protocollo operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo alla suddetta tratta T5 dovrà prevedere che contratti e subcontratti stipulati con l'Appaltatore, i subappaltatori, subaffidatari e fornitori debbano essere muniti di una clausola risolutiva espressa da attivare nelle ipotesi di pagamenti eseguiti senza l'ausilio di intermediari abilitati e stabilire la corresponsione di una penale da parte del soggetto inadempiente, mentre per le altre fattispecie previste nella delibera stessa è presupposta l'applicazione di una penale pecuniaria;
 - che la Corte dei Conti, nell'ammettere a registrazione la delibera per ultimo citata, ha sottolineato l'esigenza di tener conto, in sede di stesura del menzionato protocollo operativo, della necessità di configurare la pena pecuniaria secondo i criteri della certezza e della determinabilità.

Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue.

Art. 1

(Conti dedicati)

1. Per la tracciabilità dei movimenti finanziari, l'Appaltatore Consorzio E.R.E.A., nonché la filiera dei suoi subappaltatori, subaffidatari e fornitori devono utilizzare un conto corrente bancario e postale - aperto presso gli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo n. 231/2007 - dedicato al progetto di cui in premessa, sul quale appoggiare tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) connessi alla realizzazione dell'opera (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 2).

Tutte le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico, bancario o postale, on line (salvo le eccezioni di cui al seguente comma 3).

2. I pagamenti effettuati dall'Appaltatore e dai soggetti di cui al comma 1 e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 01 a 06 compresa, dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'opera, indipendentemente quindi dalla quota riferibile all'opera stessa.

Ove per il pagamento di qualsiasi spesa estranea alla realizzazione dell'opera fosse necessario utilizzare somme provenienti dai conti dedicati, l'Appaltatore ed i soggetti di cui al comma 1 potranno successivamente reintegrare i conti medesimi.

3. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché di gestori / fornitori di pubblici servizi, e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 07 a 10, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico on line.

Per le piccole spese giornaliere, legate al funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 Euro, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare sistemi di pagamento diversi dal bonifico on line, documentando a Metro C mensilmente tali spese attraverso la produzione di una copia dei mastrini di cassa relativi ai cantieri oggetto della sperimentazione di cui al presente protocollo.

4. Sono soggetti, altresì, a tracciabilità anche i movimenti finanziari connessi al reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed al loro successivo rimborso, da eseguirsi, anche per il tramite di terzi, ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 176, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi allegato 2).

Art. 2

(Inserimento dati intermediari)

1. Per le esigenze di monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176 comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 113/2007, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4 (o comunque all'ente che sarà indicato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 7), gli elementi identificativi del rapporto (codici IBAN o BIC, per conti esteri) e le eventuali successive modifiche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

2. Le informazioni cui gli intermediari finanziari sono tenuti ai sensi del presente protocollo, sono identificate, per contenuto e tipologia, nel documento tecnico denominato "Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario" (vedi allegato 2)

Art. 3

(Inserimento dati operazioni)

1. I soggetti tenuti all'apertura dei conti dedicati di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, di cui all'art. 2, a trasmettere all'Ente di cui al successivo art. 5, comma 4 (o comunque all'Ente che sarà indicato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 7):



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte a valere sui conti suddetti. Di ogni transazione dovranno essere specificati "ad evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, l'importo, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al progetto, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale, identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto;

b) gli estratti conto periodici relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati.

2. Gli intermediari finanziari sono tenuti, ai sensi del presente protocollo, a verificare l'impiego formale - e, quindi, non anche la correttezza - delle codifiche (v. allegato 1) dei movimenti economici effettuati dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, o da parte dei soggetti che abbiano operato accrediti sui conti dedicati.

Detti intermediari non sono, altresì, responsabili circa il mancato rispetto da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, delle vigenti disposizioni in materia di privacy per tutto quanto attiene alla gestione e fruizione dei dati personali da veicolare ai sensi del presente protocollo.

Art. 4

(Banca Dati)

1. Per le esigenze di cui al presente protocollo operativo, DIPE costituisce e rende operativa una banca dati configurata come sito web ad accesso riservato, predisponendo le relative procedure di alimentazione (come specificato al seguente art. 5) nonché quelle di interrogazione degli archivi.

2. La predetta banca dati è resa accessibile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti - e più specificatamente alle strutture ed uffici di detti Dicasteri individuati dal decreto emanato il 14 marzo 2003 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali.

Art. 5

(Procedure di alimentazione dei dati)

1. I soggetti, di cui all'art. 1, comma 1, che hanno aperto il conto corrente dedicato presso intermediari finanziari aderenti al circuito CBI (Customer to Business Interaction), devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale on line che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1.a., avvalendosi del servizio CBI.

2. I soggetti, di cui all'art. 1, comma 1, che intrattengono rapporti di conto corrente presso intermediari non aderenti al Consorzio CBI, devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1.a.

3. Metro C S.C.p.A., quale Contraente generale, comunica a DIPE gli estremi identificativi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, comprensivi del codice fiscale o partita IVA.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

4. L'Ente, che sarà indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito, provvederà a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 4, comma 1, le informazioni relative ai bonifici emessi dai soggetti di cui al comma 1 e gli estratti conto mensili dei conti dedicati dei soggetti di cui al comma 1.

5. Per le informazioni relative ai bonifici e agli estratti conto relativi ai soggetti di cui al comma 2, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7 provvederà a definire le modalità di trasmissione dei dati.

Art. 6

(Adempimenti integrativi)

Fermo quanto prescritto negli articoli precedenti, Roma Metropolitane s.r.l., quale Soggetto aggiudicatore, e Metro C S.C.p.A., quale Contraente Generale, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prevedere che, nei contratti sottoscritti con l'Appaltatore e la filiera dei soggetti di cui all'art. 1 sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di cui al presente protocollo operativo, copia del quale dovrà essere allegato ai suddetti contratti.

Art. 7

(Ruoli e gruppo di lavoro)

1. DIPE provvede al coordinamento della sperimentazione, alla presentazione delle relazioni semestrali al CIPE elaborate dal gruppo di lavoro di cui al comma successivo, all'identificazione delle complessive modalità di trasmissione dei dati (oltre quanto indicato in questo protocollo) ed alla proposta di elaborazione dei dati.

2. La sperimentazione, coordinata da DIPE, sarà affidata ad un gruppo di lavoro cui parteciperanno rappresentanti dei seguenti Enti: DIPE, Comitato Alta Sorveglianza, Ministero economia e finanze, Ministero infrastrutture e trasporti, Direzione Investigativa Antimafia.

Detti rappresentanti saranno indicati al DIPE entro 30 giorni dalla data della firma del presente protocollo a cura dei firmatari dello stesso.

Il Gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di UIF.

Eventuali integrazioni a detto gruppo di lavoro saranno effettuate con scambi di lettere fra i firmatari del presente protocollo.

Possono partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro, quando appositamente convocati, rappresentanti di Roma Metropolitane s.r.l., Metro C S.C.p.A., ABI e CBI.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Allo scopo di garantire l'effettiva osservanza degli impegni protocollari, si conviene che i contratti e subcontratti stipulati tra i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del presente protocollo siano muniti di clausola risolutiva espressa, la cui attivazione è prevista nei casi in cui pagamenti eseguiti verso terzi dall'accipiens siano effettuati senza avvalersi di intermediari abilitati di cui al decreto legislativo n. 231/2007: a detta clausola è associata anche una penale corrispondente al 10% della transazione (fatto salvo il maggior danno).

[Handwritten signature]
B

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

2. Il soggetto che ha notizia, anche su segnalazione, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi contrattuali di tracciabilità finanziaria dei pagamenti tale da dar luogo, ai sensi del comma 1, all'attivazione della clausola risolutiva espressa, procede alla risoluzione informandone contestualmente il Contraente Generale e la Direzione Investigativa Antimafia.

3. Per i pagamenti non effettuati su conti correnti dedicati ovvero non effettuati tramite bonifici on-line - fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 3 -, si conviene, altresì, che i contratti e subcontratti di cui all'art. 1, comma 1, del presente protocollo prevedano l'applicazione di una penale pecuniaria di entità pari al 5 % dello specifico pagamento. Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale pecuniaria, il Contraente in bonis ne informa il Contraente Generale e la Direzione Investigativa Antimafia.

4. Il Contraente Generale ha l'obbligo di segnalare al Soggetto Aggiudicatore, a seguito di segnalazione da parte degli organi competenti, i casi di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente protocollo operativo, comunicando altresì i soggetti che siano incorsi nella penale, la descrizione dell'azione commessa e l'entità della penale applicata.

Il Contraente Generale ha l'obbligo di indicare in ogni Stato di avanzamento dei lavori, in un apposita partitura del Certificato di pagamento riservata alle note, le sanzioni applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo.

Il Soggetto Aggiudicatore tratterà dall'importo dovuto al Contraente Generale in occasione di ciascun SAL l'ammontare delle sanzioni registrate nel SAL medesimo.

Il Contraente Generale a sua volta tratterà le sanzioni stesse dal SAL di competenza dell'affidatario, che procederà alle corrispondenti trattenute verso il subaffidatario / fornitore responsabile della violazione.

Il soggetto aggiudicatore avrà il compito di dare evidenza nel Quadro economico dell'opera dell'ammontare delle sanzioni via via applicate.

5. La Direzione Investigativa Antimafia riferisce al Gruppo di lavoro di cui all'art. 7 circa i casi di applicazione della presente norma.

6. Le eventuali penali di cui al comma 1 saranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto di cui al precedente comma 2 nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente e del fornitore. La parte residua di dette penali e le eventuali penali di cui al comma 3 saranno destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio, secondo un programma che il Soggetto aggiudicatore sottoporrà al gruppo di lavoro di cui all'art. 7. Il suddetto gruppo di lavoro dovrà approvare anche i relativi rendiconti trimestrali, predisposti dal medesimo Soggetto aggiudicatore.

Art. 9

(impegni di Metro C)

Metro C si impegna a verificare che i soggetti di cui all'art. 1, comma, 1, partecipanti alla sperimentazione, abbiano inserito nei contratti la clausola di salvaguardia di cui alla lettera citata nelle premesse, nonché a verificare che i contratti indicati nella predetta nota vengano muniti di clausola sanzionatoria conforme alle previsioni di cui al precedente art. 8, commi 1 e 3, del presente protocollo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Art. 10

(costo della sperimentazione)

Il costo della sperimentazione non potrà superare l'importo di 700.000 Euro (IVA compresa).

Roma, 26 giugno 2009

PCM DIPE

Il Capo Dipartimento dr Paolo Emilio Signorini

MINISTERO INTERNO CASGO

Il Coordinatore Prefetto Bruno Frattasi

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI STM

Il Capo Struttura ing. Ettore Incalza

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO

Il Dirigente Generale della Direzione V dr Giuseppe Maresca

CONSORZIO CBI

Il Presidente e Direttore Generale ABI dr Giuseppe Zadra

ROMA METROPOLITANE

L'Amministratore Delegato avv. Federico Bortoli

METRO C S.C.p.A.

Il Presidente ing. Franco Cristini

CAUSALI PER TRACCIABILITA' FINANZIARIA**Quadro A: pagamenti a favore di conti non dedicati**

Codice	Causale
01	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
02	Manodopera (emolumenti a operai)
03	Personale distaccato
04	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
05	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
06	Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
07	Imposte e tasse
08	Assicurazioni e fidejussioni
09	Contributi (INPS, INAIL, CASSA EDILE)
10	Gestori e fornitori di pubblici servizi

Quadro B: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
00	Committenti (affidatari e subaffidatari)
11	Noleggi a freddo
12	Noleggi a caldo
13	Forniture di ferro
14	Forniture di calcestruzzo/cemento
15	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
16	Altre forniture
17	Trasporti (tutti)
18	Progettazione
19	Espropri (servizi e oneri)
20	Guardiana
21	Spese di cantiere
22	Mensa cantiere
23	Pulizie cantiere
24	Affidamenti lavori
25	Factor
26	Scavo e movimento terra
27	Smaltimento terra
28	Smaltimento rifiuti